

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 16 dicembre 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Folpet 50.0 %

Tipo di formulazione: WP

2. Prodotti commerciali

Foltamin numero di omologazione svizzero: I-3700
paese di origine: Italia
numero di omologazione straniero: 3785
distributore: DuPont de Nemours Italiana, Via Volta 16,
I-20090 Cologno Monzese (Mi)

Foltan STI numero di omologazione svizzero: I-3701
paese di origine: Italia
numero di omologazione straniero: 4787
distributore: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2,
48100 Ravenna

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Frutta a granelli	Ticchiolatura tardiva del melo, marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.2 % applicazione: prima della fioritura Concentrazione: 0.15 % termine d'attesa: 3 settimane applicazione: dopo la fioritura	1
Frutta a granelli	Azione parziale: marciume dell'occhio (botrytis cinerea)	Concentrazione: 0.15 % applicazione: 1-2 applica-	1

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
		zioni durante la fioritura	
Frutta a nocciolo	Marciume amaro delle ciliege, vaiolatura, cilindrosporiosi del ciliegio	Concentrazione: 0.2 % termine d'attesa: 3 settimane	
Viticultura			
in generale	Peronospora della vite azione parziale: marciume grigio (botrytis cinerea) effetto collaterale: rossore parassitario	Concentrazione: 0.2 %	2,3,4
in generale	Escoriosi della vite	Concentrazione: 0.25 % applicazione: al germogliamento	3
in generale	Marciume bianco	Concentrazione: 0.25 %	5

(*) Condizioni e osservazioni:

Tossico per i pesci

1 = non utilizzare sui peri.

2 = trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro la metà di agosto.

3 = dopo la fioritura di regola in combinazione con rame.

4 = anche per l'applicazione per via aerea.

5 = immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro la metà di agosto.

Immagazzinamento ed eliminazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono riservate le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione federale di ricorso in materia di prodotti chimici, Effingerstrasse 39, 3003 Berna. Il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova; esso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 dicembre 2005

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch